



CITTÀ DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO
PER L' AUTORIZZAZIONE ALL' APERTURA ED AL
FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE CHE PRESTANO SERVIZI SOCIO SANITARI

Approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 19 luglio 2005

Indice

Articolo 1 (Ambito di applicazione).....	3
Articolo 2 (Presentazione delle domande).....	3
Articolo 3 (Esame della documentazione).....	3
Articolo 4 (Requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)	3
Articolo 5 (Autorizzazione).....	4
Articolo 6 (Commissione interdisciplinare)	4
Articolo 7 (Modifiche strutturali e di servizio)	4
Articolo 8 (Controlli).....	4
Articolo 9 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)	5
Articolo 10 (Cessione dell'autorizzazione)	5
Articolo 11 (Adeguamento strutture pubbliche e private già esistenti sul territorio)	5

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento (di seguito indicato “Regolamento”) disciplina le modalità di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio assistenziali, di cui all’articolo 1 della legge della Regione Lazio 12 dicembre 2003, n. 41.

Articolo 2
(Presentazione delle domande)

1. Il legale rappresentante delle strutture individuate ai sensi del predetto articolo 1 della legge regionale n. 41 del 2003, situate sul territorio del Comune di Fiumicino, presenta domanda di autorizzazione al Comune stesso, Area Socio Sanitaria, allegando la seguente documentazione:
 - a) estremi anagrafici del legale rappresentante e del responsabile;
 - b) certificato del casellario giudiziario e certificato antimafia del legale rappresentante e del responsabile;
 - c) copia dell’atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di impresa familiare costituita ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, la relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione;
 - d) progetto globale della struttura e del servizio secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 41 del 2003 e dai successivi provvedimenti, con specifico riferimento alla qualificazione professionale del personale;
 - e) piano economico e finanziario dell’attività;
 - f) documentazione attestante la proprietà, il possesso o la detenzione della strutture;
 - g) due copie degli elaborati di progetto in scala 1:100 quali, in via esemplificativa, planimetrie, sezioni, prospetti o relazione tecnica vistate da un tecnico abilitato;
 - h) certificato di agibilità;
 - i) certificato di idoneità igienico-sanitaria;
 - l) certificati di conformità alle vigenti norme di sicurezza, prevenzione ed infortuni sui luoghi di lavoro;
 - m) certificato attestante l’abbattimento delle barriere architettoniche;
 - n) ogni altro documento ritenuto utile dal Comune.

Articolo 3
(Esame della documentazione)

1. La Commissione di cui al successivo articolo 6 del Regolamento verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2 del Regolamento e la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, di cui all’art 4 del Regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione, igiene e sicurezza nonché l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale dipendente.

Articolo 4
(Requisiti per l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)

1. Le strutture devono garantire, fatti salvi i requisiti strutturali e organizzativi integrativi previsti dalla deliberazione della Giunta della Regione Lazio 23 dicembre 2004 n. 1305, il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) ubicazione: in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture, salvi i motivi di sicurezza;
- b) assenza di barriere architettoniche in relazione alle caratteristiche delle strutture e dell'utenza accolta;
- c) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
- d) presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata;
- e) individuazione di un coordinatore responsabile della struttura e del servizio prestato;
- f) uso di un registro degli ospiti;
- g) predisposizione per gli ospiti di un piano personalizzato di assistenza, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 41 del 2003, che indichi, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento e il piano delle verifiche;
- h) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- i) adozione di una Carta dei servizi sociali, nella quale siano indicati, fra l'altro, i criteri per l'accesso, le modalità di funzionamento della struttura, le tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.

Articolo 5 (Autorizzazione)

1. L'autorizzazione è disposta con provvedimento dirigenziale, previo parere favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 6 del Regolamento. L'autorizzazione o il diniego vengono disposti entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione. Qualora la domanda risulti incompleta o risultino mancanti i requisiti richiesti il Comune richiede l'integrazione della documentazione stessa ovvero l'adozione delle misure necessarie a rispettare i requisiti previsti, fissando un termine per l'adempimento. In tale caso il predetto termine di 60 giorni è sospeso.

Articolo 6 (Commissione interdisciplinare)

1. È istituita una Commissione interdisciplinare per l'istruttoria della documentazione e l'emanazione del parere per l'autorizzazione (di seguito denominata "Commissione"). La Commissione è composta da un tecnico comunale dell'edilizia, da un assistente sociale del Comune e da un funzionario nominato dalla Ausl.

Articolo 7 (Modifiche strutturali e di servizio)

1. Le modifiche strutturali che non si configurano quali mera manutenzione ordinaria e il mutamento dei servizi erogati devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.
2. Le modifiche sono autorizzate con determinazione dirigenziale, su conforme parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 6 del Regolamento.

Articolo 8 (Controlli)

1. Il Comune e la Ausl esercitano, ciascuno per le proprie competenze, i controlli sulle strutture, con le modalità previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 41 del 2003. In particolare, la vigilanza si esplica mediante visite periodiche ordinarie e straordinarie finalizzate ad accertare:

- a) osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di servizi socio – assistenziali;
- b) il rispetto dei diritti degli utenti;
- c) la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione.

Articolo 9
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Qualora, a seguito dei controlli di cui all'articolo 8, siano riscontrate irregolarità il Comune, a seguito di parere della Commissione, e conformemente alle prescrizioni indicate dalla stessa Commissione, diffida il soggetto autorizzato a ripristinare le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività, assegnando un termine per la regolarizzazione.
2. Il soggetto autorizzato provvede alla regolarizzazione, inviando apposita relazione in merito ai provvedimenti adottati, dimostrando il rispetto delle prescrizioni assegnate. Decorso inutilmente il predetto termine per la regolarizzazione di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui la Commissione non ritenga che i provvedimenti adottati dal soggetto autorizzato consentano la prosecuzione dell'attività, viene disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività.
3. Nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali il Comune, previo parere della Commissione

Articolo 10
(Cessione dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione può essere ceduta a terzi previo assenso del Comune e verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del Regolamento.
2. Il Comune provvede alla volturazione dell'autorizzazione a seguito di trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della proprietà o della concessione in godimento della struttura o del servizio.
3. In caso di trasferimento a causa di morte gli eredi entro un anno dall'apertura della successione possono chiedere al Comune di provvedere alla volturazione dell'autorizzazione a loro favore ovvero cederla a terzi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Articolo 11
(Adeguamento strutture pubbliche e private già esistenti sul territorio)

1. Per le strutture pubbliche funzionanti e quelle private autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 41 del 2003 nonché le strutture che hanno ottenuto l'autorizzazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 41 del 2003, la Giunta regionale, con propria deliberazione stabilisce gli appositi requisiti strutturali ed organizzativi, anche in deroga ai requisiti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004 n. 1305.
2. Le strutture di cui al comma 1, si adeguano alle disposizioni della legge regionale n. 41 del 2003, fatti salvi i requisiti integrativi in deroga stabiliti dalla prevista deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, entro cinque anni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione.